

Equo compenso: art. 13-bis L. 49/2012 e sentenza n. 29039/2025 della Cassazione

Data pubblicazione:	17/11/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

Cassazione n. 29039/2025: il momento rilevante per la liceità dell'accordo sul compenso e la tutela dell'equo compenso dell'avvocato

1. Premessa: un principio destinato a segnare la disciplina dell'equo compenso

La sentenza **Cass., Sez. II, 3 novembre 2025, n. 29039** afferma un principio di diritto destinato ad avere un impatto significativo sulla disciplina dell'**equo compenso degli avvocati**, soprattutto con riferimento ai rapporti con i cosiddetti "**grandi committenti**" - banche, assicurazioni e imprese di grandi dimensioni. Il giudice di legittimità chiarisce che, nel valutare la validità delle clausole relative alla determinazione del compenso professionale, **non rileva la liceità dell'accordo nel momento della stipula della Convenzione quadro**, bensì la **liceità del singolo contratto di patrocinio** da cui sorge il diritto al compenso. Ciò che conta, dunque, è **il momento in cui è conferito il singolo incarico**, anche qualora la Convenzione risalga ad epoca anteriore.

2. Il principio di diritto formulato dalla Cassazione

La Corte afferma che:

"al fine di valutare la validità della clausola relativa alla determinazione del compenso ed, eventualmente, delle altre clausole, non è sufficiente il dato che l'accordo sui compensi fosse lecito nel momento in cui era stata conclusa la convenzione [...], ma è necessario e nel contempo sufficiente che l'accordo fosse lecito nel momento in cui è stato concluso il singolo contratto di patrocinio [...]" Rileva esclusivamente che il singolo contratto di patrocinio sia stato concluso nella

vigenza dell'art. 13-bis".

Il principio ha una notevole portata sistematica: **sposta il baricentro dall'accordo quadro alla singola prestazione professionale**, valorizzando la protezione dell'avvocato contro compensi squilibrati.

3. L'estensione temporale dell'art. 13-bis L. 247/2012 e il coordinamento con la L. 49/2023

La sentenza riveste particolare importanza sul piano cronologico e sistematico. La Corte riconosce che l'**art. 13-bis L. 247/2012**, pur **formalmente abrogato dalla L. 49/2023**, è rimasto **in vigore dal 6 dicembre 2017 al 20 maggio 2023**, data di entrata in vigore della nuova disciplina sull'equo compenso. A ciò si aggiunge un elemento determinante: l'**art. 11 L. 49/2023** stabilisce che la nuova normativa si applica **solo alle Convenzioni stipulate dopo il 20 maggio 2023**. Ne consegue che:

- per gli **incarichi conferiti tra il 6/12/2017 e il 20/5/2023** sulla base di **Convenzioni anteriori**, continua ad applicarsi l'art. 13-bis L. 247/2012;
- la **liceità del compenso** deve essere verificata **al momento del singolo incarico**, e non all'epoca della Convenzione.

4. Il "vuoto di tutela" colmato dalla Cassazione

La decisione n. 29039/2025 assume un ruolo essenziale nel porre rimedio a un **vuoto di tutela ultradecennale**, generatosi in relazione ai rapporti professionali regolati da **Convenzioni non adeguate** dopo il 2017. In particolare, la sentenza:

- consente di **ricondurre ad equità** la liquidazione dei compensi degli avvocati incaricati dai grandi committenti;
- tutela la **dignità professionale** dell'avvocato, impedendo che Convenzioni "vecchie" o squilibrate continuino a produrre effetti pregiudizievoli;
- copre il periodo critico **2017-2023**, in cui molte strutture bancarie e assicurative non hanno aggiornato le Convenzioni ai contenuti imperativi dell'art. 13-bis;
- estende la protezione anche a situazioni patologiche **protrattesi oltre il 20 maggio 2023**, a causa dell'inerzia del committente forte.

Si pensi proprio al caso affrontato dalla Cassazione, in cui incarichi affidati dopo il 2017 continuavano a essere regolati da Convenzioni precedenti, sproporzionate e non adeguate alla normativa vigente.

5. Impatti operativi per il professionista e per i committenti

La sentenza offre indicazioni utili a livello pratico:

Per gli avvocati

- è possibile contestare compensi non equi per incarichi conferiti dal 6/12/2017 al 20/5/2023, anche se fondati su Convenzioni antecedenti non aggiornate;

- si apre la strada a **azioni giudiziali o richieste di rideterminazione** dei compensi, basate sulla vigenza dell'art. 13-bis al momento del singolo mandato.

Per banche, assicurazioni e grandi imprese

- risulta necessario **verificare la conformità** delle Convenzioni ancora attive dopo il 20/5/2023 alla disciplina dell'equo compenso;
- l'inerzia nell'adeguamento può generare **invalidità parziali** e contenziosi in sede di liquidazione giudiziale.

6. Considerazioni conclusive

La **Cassazione n. 29039/2025** offre una lettura moderna e coerente con la ratio dell'equo compenso, introducendo un criterio di valutazione che tutela la parte debole del rapporto professionale e assicura coerenza normativa in un quadro legislativo stratificato. La centralità del **singolo contratto di patrocinio** quale momento rilevante per la verifica della liceità del compenso consente di superare il disequilibrio generato da Convenzioni obsolete, ricostruendo un sistema più rispettoso della **dignità dell'avvocato** e del suo diritto a un compenso proporzionato e adeguato.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno